



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Determinazione. n° 2 del 10/01/2022

OGGETTO: Approvazione progetto "Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle S. Bartolomeo"

Intervento finanziato con APQ 29/05/2007 (Intervento n. 4-R11)

Ente richiedente AMAG RETI IDRICHE SpA. .

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell'Egato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

Considerato che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori - e con la soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato L'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che siano di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvedano alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Visto il regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 12 del 08/04/2010;

Visto l'art.158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.L. 133/2014 convertito con legge n. 164 del 2014;

Vista la nota ns prot. 544 del 15/05/2020 del gestore AMAG RETI IDRICHE con cui è stata trasmessa la documentazione progettuale definitiva/esecutiva inerente i lavori "Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle S. Bartolomeo" richiedendo l'approvazione da parte di questo Egato6;

Vista la determinazione del Direttore dell'Egato6 n. 189 del. 30/09/2021 ad oggetto: Intervento "Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle S. Bartolomeo". Indizione conferenza dei servizi." con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei servizi al fine di acquisire gli atti di consenso da parte dei diversi enti preposti, necessari alla realizzazione delle opere in oggetto;

Vista la nota n. 1366 del 07/10/2021 con la quale il direttore dell'Egato6 ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi al fine di ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori;

Visto il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 20 Ottobre 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota n. 1659 del 30/11/2021 con la quale il direttore dell'Egato6 ha convocato la seconda riunione finale decisoria della conferenza dei servizi al fine di ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori;

Visto il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 15 Dicembre 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da cui emerge che la conferenza dei servizi, riscontrati i pareri favorevoli degli intervenuti, ha determinato di esprimersi favorevolmente sul progetto, salvo il ricevimento del Comune di Alessandria circa la non altrimenti localizzabilità sotto il profilo tecnico dell'intervento, come richiesto dal parere della Regione Piemonte;

Vista la nota n. 1420 del 19/10/2021 con la quale la REGIONE PIEMONTE – Direzione opere pubbliche – esprime parere favorevole “ *a condizione che venga presentata da parte del Comune di Alessandria idonea dichiarazione attestante che l'opera in progetto non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico , in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata*”

Vista la nota n. 1796 del 23/12/2021 con la quale il Comune di Alessandria prende atto della dichiarazione resa dal progettista il quale attesta “*che l'opera in progetto non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata*”

Vista la nota n. 1435 del 20/10/2021 con la quale ANAS esprime parere di massima positivo fermo restando le seguenti prescrizioni :

1. Per la parte interferente con la Strada Statale (percorrenza, attraversamenti e staffamento al ponte) l'effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte di Anas, di un apposito provvedimento concessorio - Titolo II Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992 -comprendente l'insieme dei dettagli tecnici indispensabili ad assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della circolazione e tutela dell'infrastruttura viaria.
2. Il provvedimento di cui al punto precedente dovrà essere richiesto ad Anas dal soggetto effettivamente proprietario della realizzanda opera fognaria (e, in sede di richiesta, la documentazione tecnico-progettuale dovrà essere integrata con delle sezioni puntuali con l'esatta indicazione della posa della tubazione, oltre che con i documenti amministrativi di rito – cfr. www.stradeanas.it > Servizi > Licenze e Concessioni > modulistica).
3. Saranno previste, a carico del richiedente, la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada), l'applicazione di eventuali canoni (art. 27 comma 7 Cod. Strada) conformemente al Provvedimento Generale Anas pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 55 comma 23 Legge 449/1997, la richiesta di deposito cauzionale/polizza fideiussoria (art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita dai tecnici Anas.
4. Potrà essere necessaria, per l'inizio lavori e relativo cantiere stradale, l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti uffici Anas

Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Egato6 n. 23 del 10/01/2022, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il parere della SOPRINTENDENZA trasmesso con nota n. 1449 del 22/10/2021, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale richiede al proponente la presentazione di un piano di sondaggi archeologici preventivi tali da garantire una campionatura significativa nei vari tratti dell'opera.

Vista la nota n. 1666 del 01/12/2021 con la quale AMAG RETI IDRICHE, in considerazione dell'interferenza dell'opera con la viabilità provinciale, al fine di limitare i disagi per gli utenti, propone alla SOPRINTENDENZA di adottare l'assistenza continuativa durante i lavori di scavo in sostituzione degli accertamenti preliminari mediante sondaggi

Visto il parere della SOPRINTENDENZA trasmesso con nota n. 1721 del 10/12/2021, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni :

1. Che tutte le opere di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte operatori archeologi qualificati (D.M. 244/2019), senza oneri per l'Ufficio scrivente e sotto la direzione scientifica dello stesso, che potrà eventualmente dare indicazioni per una migliore documentazione della giacitura archeologica e/o per il corretto recupero delle evidenze archeologiche. Al termine dell'intervento dovrà pervenire alla Soprintendenza documentazione conclusiva (comprendente relazione finale, documentazione grafica e fotografica etc.), conforme alle norme in uso, che dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale attestazione delle attività di controllo svolte. Si specifica inoltre che la consegna dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (ex lege di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla Soprintendenza.

2. Di comunicare con congruo anticipo il nominativo del professionista e/o della ditta archeologica incaricata che avrà cura di tenere aggiornata questa Soprintendenza in merito all'avvio e all'andamento delle attività di controllo archeologico in corso d'opera

3. Per quanto riguarda ulteriori interventi di scavo anche superficiali o di cantierizzazione per i quali non è prevista la sorveglianza archeologica, si raccomanda la scrupolosa osservanza dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di ritrovamenti fortuiti anche dubbi;

Visto il parere di ASL trasmesso con nota n. 1708 del 09/12/2021 con il quale esprime parere favorevole richiedendo che *“in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie , queste ultime dovranno essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile”*;

Vista la nota n. 1806 del 28/12/2021 con la quale ARPA ritiene non vi siano elementi ostativi rispetto la proposta progettuale fornendo le seguenti indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambientale :

1. Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica collocando le tubazioni fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 30 cm o , nel caso in cui non potesse essere osservata tale distanza minima dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta dell'acquedotto con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77

2. In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione,

manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

3. Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

Dato atto che:

- il Direttore dell'Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell'Egato6.;
- la documentazione risulta agli atti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

D E T E R M I N A

1. **Concludere** il procedimento della Conferenza dei Servizi ex L 241/90 e smi sul progetto "Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle S. Bartolomeo" indetto con precedente Determinazione n. 189 del. 30/09/2021, con esito positivo con prescrizioni.
2. **Approvare** il progetto ad oggetto: "Collegamento rete fognaria Valmadonna a Valle S. Bartolomeo" della Società AMAG RETI IDRICHE Spa con le prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi di cui al punto 1 e le prescrizioni elencate nei pareri allegati quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
 - Qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
 - Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica collocando le tubazioni fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 30 cm o , nel caso in cui non potesse essere osservata tale distanza minima dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta dell'acquedotto con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77
 - In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di

materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.

- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente al fine di limitare il sollevamento di polveri conformemente ai disposti del DPR 13/06/2017 n. 120

- Per la parte interferente con la Strada Statale (percorrenza, attraversamenti e staffamento al ponte) l'effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte di Anas, di un apposito provvedimento concessorio - Titolo II Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992 -comprendente l'insieme dei dettagli tecnici indispensabili ad assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della circolazione e tutela dell'infrastruttura viaria.

- Il provvedimento di cui al punto precedente dovrà essere richiesto ad Anas dal soggetto effettivamente proprietario della realizzanda opera fognaria (e, in sede di richiesta, la documentazione tecnico-progettuale dovrà essere integrata con delle sezioni puntuali con l'esatta indicazione della posa della tubazione, oltre che con i documenti amministrativi di rito – cfr. www.stradeanas.it > Servizi > Licenze e Concessioni > modulistica).

- Saranno previste, a carico del richiedente, la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada), l'applicazione di eventuali canoni (art. 27 comma 7 Cod. Strada) conformemente al Provvedimento Generale Anas pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 55 comma 23 Legge 449/1997, la richiesta di deposito cauzionale/polizza fideiussoria (art. 27 comma 9 Cod. Strada)nella misura stabilita dai tecnici Anas.

- Potrà essere necessaria, per l'inizio lavori e relativo cantiere stradale, l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti uffici Anas

- Che tutte le opere di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte operatori archeologi qualificati (D.M. 244/2019), senza oneri per l'Ufficio scrivente e sotto la direzione scientifica dello stesso, che potrà eventualmente dare indicazioni per una migliore documentazione della giacitura archeologica e/o per il corretto recupero delle evidenze archeologiche. Al termine dell'intervento dovrà pervenire alla Soprintendenza documentazione conclusiva (comprendente relazione finale, documentazione grafica e fotografica etc.), conforme alle norme in uso, che dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale attestazione delle attività di controllo svolte. Si specifica inoltre che la consegna dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (ex lege di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla Soprintendenza.

- Di comunicare con congruo anticipo il nominativo del professionista e/o della ditta archeologica incaricata che avrà cura di tenere aggiornata questa Soprintendenza in merito all'avvio e all'andamento delle attività di controllo archeologico in corso d'opera

- Per quanto riguarda ulteriori interventi di scavo anche superficiali o di cantierizzazione per i quali non è prevista la sorveglianza archeologica, si raccomanda la scrupolosa osservanza dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di ritrovamenti fortuiti anche dubbi;

- Il proponente contatti preliminarmente alla realizzazione dei lavori i soggetti coinvolti da interferenze della rete in progetto al fine di concordarne il tracciato e le modalità di posa

- Stabilire che la Società AMAG RETI IDRICHE Spa, nel proseguimento dell'iter progettuale dovrà attenersi alla normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni di cui ai punti precedenti;
 - Stabilire che la Società AMAG RETI IDRICHE Spa prima dell'attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere all'Ente di Governo d'Ambito idoneo documento che evidenzi puntualmente il recepimento delle osservazioni/prescrizioni;
3. **Disporre** che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei servizi suddetta.
 4. **Disporre** la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni dell'Egato6;
 5. **Dare** atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Egato6 "Alessandrino", per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'Egato6.

Il Direttore dell'Egato6

Adriano Simoni

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005.)